

# TI\_GERICHTE 11.2004.36 vom 20. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.36)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.36 du 20 mars 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.36 del 20 marzo 2006

## Regeste

accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa

## Erwägungen

### E. 1

Il Pretore ha ritenuto che in concreto gli attori non avevano dimostrato, nell'ambito dell'azione promossa a norma dell'art. 28 a cpv. 1 n. 3 CC, un interesse attuale all'accertamento della lesione della loro personalità, tanto meno a distanza di sei mesi dall'apparizione del servizio giornalistico. A suo avviso l'interesse attuale all'accertamento non poteva dirsi presunto neppure per la gravità dell'offesa, l'articolo censurato non risultando ledere la personalità degli attori. I fatti riportati si iscrivevano in un contesto di situazioni che avevano visto gli attori oggetto di procedimenti penali per riciclaggio a \_\_\_\_\_, si riferivano a vicende che avevano già largamente interessato i media nazionali e internazionali per la notorietà dei personaggi, evocavano l'attività degli attori nel Kosovo e le loro relazioni con le forze dell'ONU (circostanze riconosciute da AP 1), trovavano riscontro in documenti ufficiali (come un rapporto del 12 marzo 1999 dell'Ufficio federale di polizia sul crimine organizzato nell'ex Unione Sovietica) ed erano il risultato delle indagini svolte dalla giornalista sul posto anche presso impiegati della AP 2. Le frasi menzionate dagli attori è ha continuato il primo giudice è non ledono illecitamente la personalità, la reputazione o l'onore, poiché non contengono le falsità loro attribuite e non toccano questioni rilevanti, di modo che l'informazione non può dirsi viziata nei suoi tratti essenziali. Quanto all'intervista, essa non menziona gli attori né riferisce di circostanze trattate nell'articolo che precede, non potendosi ravvisare una lesione della personalità nella mera ègiustapposizioneè dell'intervista con l'articolo. Donde, in definitiva, il rigetto della petizione.

### E. 2

sia definita una èpatata bollenteè e èspina nel piedeè dell'ONU, dando una descrizione falsa dei rapporti fra la ditta e l'organizzazione internazionale. Passate in rassegna le affermazioni ritenute lesive, essi rilevano che la convenuta non ne ha dimostrato la veridicità, non potendosi dar credito a un documento anonimo come un preteso rapporto dell'Ufficio federale di polizia o la testimonianza di una giornalista che, essendo l'autrice del pezzo, è personalmente interessata nella lite. Né può essere negata l'esistenza di un interesse attuale all'accertamento della lesione. A loro dire, il servizio si inserisce in una campagna diffamatoria orchestrata dalla casa editrice, che in due precedenti occasioni aveva già dovuto riconoscere la propria colpa firmando transazioni giudiziali. Essi postulano pertanto l'accoglimento della petizione, salvo ridurre le richieste di risarcimento per torto morale.

### E. 3

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28 a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28 a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28 a cpv. 3 CC). Tali norme possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche (DTF 95 II 488 consid. 4, 97 II 99 consid. 2). Vi è offesa alla personalità  $\zeta$  in particolare  $\zeta$  quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode (DTF 127 III 487 consid. 2b/aa). Determinante per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità (DTF 127 III 487 consid. 2b/aa, 126 III 213 consid. 3a in fine, 111 II 211 consid. 2, 107 II 4 consid. 2). La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità o per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti (DTF 126 III 306 consid. 4b). Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé illecita (DTF 126 III 213 consid. 3a, 307 consid. 4b/aa), ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come erroneo nel suo insieme. A tal fine occorre che esso sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione (DTF 129 III 51 consid. 2.2, 126 III 307 consid. 4b/aa). Se i fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (DTF 129 III 531 consid.

### **E. 3.1**

con riferimenti).

### **E. 4**

Per quanto riguarda l'interesse attuale all'accertamento della lesione, gli appellanti fanno valere che esso è presunto  $\zeta$  come in concreto  $\zeta$  nel caso di gravi attacchi alla personalità e all'onore, per tacere del rischio che in futuro altri giornalisti, stante l'uso di attingere a materiale già pubblicato, si sentano in diritto di riprendere le affermazioni contenute nell'articolo. Essi adducono inoltre che la loro notorietà ha suscitato nel lettore medio un'attenzione tale da imprimere nella memoria le accuse loro rivolte e che l'attività della AP 2, la quale ha sempre operato anche con enti pubblici, ne esce seriamente danneggiata. Rilevano infine di avere reagito non appena avuta conoscenza della pubblicazione. La convenuta ribadisce, da parte sua, che gli attori non hanno reso verosimile, a sei mesi dalla pubblicazione, il perdurare di effetti pregiudizievoli, tanto più che in concomitanza con l'arresto di \_\_\_\_\_ erano apparsi allora sulla stampa nazionale e internazionale innumerevoli servizi giornalistici al loro riguardo. Essi reputano che, ad ogni modo, con la notoria archiviazione del procedimento penale da parte della Procura pubblica \_\_\_\_\_ tali fatti hanno perso ogni attualità e non confortano l'ipotesi di ulteriori pubblicazioni. a) L'azione di accertamento prevista dall'art. 28 a cpv. 1 n. 3 CC tende a far constatare il

carattere illecito di una lesione che è come detto (consid. 3) è continua a produrre effetti molesti. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio conseguente alla lesione continuasse a esplicare tali effetti al momento del giudizio (DTF 120 II 373 consid. 3), salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 122 III 453 consid. 2b e 2c, 123 III 389 consid. 4c). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento è proponibile e oggi ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). b) La circostanza che in concreto fossero trascorsi sei mesi dall'apparizione dell'articolo al momento in cui gli attori hanno promosso causa ancora non significa, contrariamente all'opinione del Pretore, che non sussistesse più alcuna molestia. Del resto l'azione di accertamento è imprescrittibile ( Deschenaux/Steinauer , *Personnes physiques et tutelle*, 4ª edizione, pag. 206 n. 607a) e la giurisprudenza ammette che un inconveniente può perdurare anche a distanza d'anni (DTF 104 II 4 nel mezzo, 234 consid. 5a; cfr. Bucher , *Personnes physiques et protection de la personnalité*, 3ª edizione, pag. 154 n. 580). Certo, incombe al leso rendere verosimile l'interesse all'accertamento di una lesione della personalità avvenuta nel passato (v. Lüchinger , *Die weiterhin störende Auswirkung einer Persönlichkeitverletzung als Voraussetzung der Feststellungsklage nach Art. 28 a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB in: Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung*, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berna 2002, pag. 126 in alto). Per converso, poco importa che in quello stesso periodo gli attori siano stati oggetto di altre pubblicazioni (doc. 3, 4), la liceità delle quali non è in discussione. c) La convenuta sostiene che in seguito all'archiviazione del procedimento penale a carico degli attori a \_\_\_\_\_ i media e il pubblico hanno perduto interesse all'argomento. L'assunto, oltre che nuovo, non basta tuttavia per privare di ogni apprezzabile rilievo le notizie riportate nell'articolo. Intanto l'attività degli attori nel Kosovo e le relazioni con la locale amministrazione ONU sono sostanzialmente estranee all'oggetto del procedimento aperto nel Canton \_\_\_\_\_. Inoltre non bisogna dimenticare che in concreto gli attori è soggetti di pubblica notorietà e sono stati accusati di un fatto grave come quello di essere sotto inchiesta per un crimine punito con la reclusione. Anche qualora una nuova pubblicazione sull'argomento non appaia più verosimile, in circostanze siffatte rimane nel pubblico, anche a distanza di mesi, l'impressione alterata lasciata dalla notizia. L'azione di accertamento serve in tali casi a riabilitare la vittima ( Deschenaux/Steinauer , *op. cit.*, pag. 205 seg. n. 606). Ne segue che in concreto le circostanze non possono dirsi mutate al punto che la lesione abbia perso ogni interesse e significato.

## **E. 5**

Gli appellanti fanno valere che l'articolo in rassegna lede la loro personalità sia per la cattiva impressione lasciata nel complesso, sia per le varie affermazioni offensive della loro reputazione. L'accostamento dei due articoli li renderebbe gravemente sospetti, agli occhi di un lettore medio, di essere in collegamento con la mafia albanese. Essi chiedono inoltre di accertare l'illiceità di svariate affermazioni, a loro dire false, contenute nell'articolo. Ora, nella fattispecie il primo pezzo tratta dapprima le vicissitudini di AP 1 e in seguito la situazione della AP 2 nel Kosovo. I due temi vanno esaminati singolarmente. a) Per quel che riguarda AP 1, gli attori lamentano anzitutto che la convenuta abbia scritto che AP 1, amministratore della AP 2, sarà incolpato per riciclaggio di denaro e partecipazione a

un'organizzazione criminale dal giudice \_\_\_\_\_; (doc. B, pag. 27 righe 7 a 10), ricordando che il procedimento penale a carico di lui verteva solo su riciclaggio di denaro per \_\_\_\_\_ commissioni; versate allo scopo di ottenere appalti in Russia. Il Pretore ha definito l'imprecisione irrilevante, poiché l'interessato è stato effettivamente indagato per riciclaggio. La convenuta non contesta che in realtà AP 1 era sotto inchiesta a \_\_\_\_\_ solo per riciclaggio e che il procedimento è stato frattanto archiviato, ma reputa l'imprecisione scusabile, poco importando distinguere \_\_\_\_\_ a suo parere \_\_\_\_\_ fra organizzazioni criminali che si occupano di ripulire denaro e organizzazioni di stampo mafioso. Essa sottolinea inoltre che l'interessato è stato oggetto di inchieste di notorietà internazionale, come risulta anche dalla testimonianza resa da \_\_\_\_\_ (allora Procuratore pubblico), ed è stato indagato anche dall'Ufficio federale di polizia per questioni legate al crimine organizzato. Semplici errori o imprecisioni giornalistici non bastano a inficiare di falso una notizia (DTF 126 III 307 verso il basso). L'appartenenza a un'organizzazione criminale configura tuttavia un reato punibile con la reclusione (art. 260 ter CP) e un'aggravante per quanto riguarda il riciclaggio di denaro (art. 305 bis cpv. 2 CP). Nella fattispecie non risulta \_\_\_\_\_ né la convenuta pretende \_\_\_\_\_ che all'attore sia mai stata contestata, come reato o mera aggravante, la partecipazione a un'organizzazione criminale. L'inesattezza non può dunque dirsi trascurabile, tanto meno ove si consideri che nell'ambito della cronaca giudiziaria il principio della presunzione d'innocenza impone particolare cautela, soprattutto quando non è ancora intervenuto nemmeno un giudizio di primo grado ( Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 54 ad art. 28 CC con rimandi). Quanto a AP 1, egli ha dato atto solo di essere stato oggetto di inchieste approfondite a \_\_\_\_\_ (act. XII: interrogatorio formale, risposte n. 14 e 15). Circa il rapporto dell'Ufficio federale di polizia, del 12 marzo 1999 (doc. 2), a prescindere dal fatto che gli appellanti ne contestano la portata (sotto, consid. 7e), la notizia riferita nell'articolo in questione riguardava l'inchiesta promossa dal giudice istruttore \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (doc. B, pag. 27 righe 4 e 5), di modo che non è dato a divedere come il citato rapporto, inerente a indagini della polizia federale, possa giustificare l'erronea informazione giornalistica. Per il resto, non fa dubbio che simile affermazione induca un lettore medio ad accostare l'interessato a una struttura organizzata dedita alla sistematica commissione di crimini. Comporta dunque una lesione illecita della personalità di AP 1. b) Per quanto concerne le affermazioni relative all'attività della AP 2 nel Kosovo, e in particolare le altre espressioni indicate dagli attori (appello pag. 2 seg. e 7), di per sé le affermazioni \_\_\_\_\_ exactement ce que redoutaient \_\_\_\_\_ et ses collaborateurs [riferito al procedimento penale a carico dell'attore aperto a \_\_\_\_\_] qui tentent désespérément de lutter contre le crime organisé; (doc. B, righe 9 a 12), \_\_\_\_\_ décision prise, tacitement; [riferito alla decisione dell'amministrazione ONU in Kosovo di non lavorare con la AP 2] (riga 43), \_\_\_\_\_ le projet de banque (sic!) déposé par la société tessinoise [riferito alla AP 2] a-t-il été bloqué par l'ONU; (righe 42 a 44), \_\_\_\_\_ un groupe de cette envergure [riferito alla AP 2] peut réapparaître sous n'importe quel nom; (righe 48 a 50) e \_\_\_\_\_ lorsque \_\_\_\_\_ s'est rendu compte que le constructeur du cinéma était la AP 2, il est entré dans une colère noire!; (righe 77 a 80) prese a sé stante non possono dirsi lesive della personalità degli attori. Una connotazione negativa può invece essere ravvisata nella dichiarazione \_\_\_\_\_ son nom [riferito alla AP 2] est dans toutes les bouches policières; (righe 16 seg.), così come nelle espressioni \_\_\_\_\_ patate chaude; e \_\_\_\_\_ sacrée épine dans le pied; riferite anch'esse alla società, come la convenuta medesima riconosce (osservazioni, pag. 5 nel mezzo).

## E. 6

A prescindere dalla valutazione delle singole affermazioni, determinante è ad ogni modo l'impressione suscitata nel lettore medio dalla notizia nella sua globalità (sopra, consid. 3). Nella fattispecie l'articolaista, premesso che l'amministrazione ONU nel Kosovo era impegnata in una lotta serrata contro il crimine organizzato (doc. B, righe

#### **E. 11**

Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti risultano parzialmente vittoriosi sull'accertamento relativo alla lesione della personalità e sulla pubblicazione del dispositivo, ma escono sconfitti sulla riparazione del torto morale. Tutto ponderato, si giustifica pertanto di addebitare loro un terzo degli oneri processuali, con obbligo per la convenuta di rifondere agli attori un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede che, considerati gli importi chiesti per torto morale (fr. 150 000.¿ complessivi), si legittima di suddividere in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.